



Regione Umbria

Presidenza della Giunta

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

23 dicembre 2020, n. 103

Legge regionale 19 novembre 2015, n. 16, art. 4. Proroga dell'incarico di Commissario straordinario dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio-economica e territoriale, denominata 'Agenzia Umbria ricerche'.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 27 marzo 2000, n. 30, recante: "Istituzione dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio-economica e territoriale, denominata 'Agenzia Umbria ricerche'";

Visto l'art. 4 della legge regionale 19 novembre 2015, n. 16 che di seguito si riporta:

Art. 4 - (Nomina Commissario straordinario dell'Agenzia Umbria ricerche)

1. *Nelle more dell'approvazione della legge di riordino degli enti strumentali regionali, gli organi e il direttore dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio – economica e territoriale di cui alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 (Istituzione dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio – economica e territoriale, denominata «Agenzia Umbria ricerche»), in carica al momento di entrata in vigore della presente legge, decadono dalla data di nomina del Commissario di cui al comma 2, ad eccezione del revisore dei conti che continua ad operare fino alla scadenza dell'incarico del Commissario medesimo.*

2. *Il Presidente della Regione, con proprio decreto, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un Commissario straordinario che svolge le funzioni e i compiti degli organi cessati e del direttore dell'Agenzia Umbria ricerche di cui al comma 1. La nomina del Commissario decorre dalla data del decreto stesso.*

3. *Nel decreto di nomina di cui al comma 2 sono individuati, in particolare, i compiti, la durata dell'incarico, non superiore a nove mesi, prorogabile per motivate esigenze, e i casi di revoca. Nel decreto di nomina è altresì indicato il compenso del Commissario fissato entro il limite massimo del 75 per cento del trattamento stabilito per i direttori regionali.*

4. *Il Commissario straordinario di cui al comma 2:*

a) esercita le funzioni di ordinaria amministrazione al fine di garantire la continuità delle funzioni svolte dall'Agenzia, nelle more del riordino degli enti strumentali regionali;

b) adotta gli atti di straordinaria amministrazione solo se indifferibili e urgenti nel caso in cui la loro mancata adozione determini un pregiudizio per l'Agenzia Umbria ricerche;

c) compie gli adempimenti prescritti dalla legge di riordino degli enti strumentali regionali;

d) si attiene alle eventuali direttive emanate dalla Giunta regionale.

5. *Gli oneri finanziari derivanti dall'attività commissariale sono a carico del bilancio dell'Agenzia Umbria ricerche;*



Regione Umbria

Presidenza della Giunta

Richiamato il precedente d.p.g.r. 18 giugno 2020, n. 44, con cui il Prof. Alessandro Campi è stato nominato quale Commissario straordinario dell’Agenzia Umbria ricerche – AUR fino al 31 dicembre 2020;

Atteso che è in corso l’iter per il riordino degli enti strumentali regionali, tra cui la stessa Agenzia Umbria Ricerche, e che nelle more della conclusione di tale procedimento si rende opportuno e necessario procedere alla proroga dell’incarico di Commissario straordinario dell’Agenzia stessa, come sopra conferito al Prof. Alessandro Campi, al fine di assicurare la piena continuità operativa e gestionale dell’AUR;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

Vista la legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 ed, in particolare, l’art. 17-bis (*Nomina commissari*);

DECRETA

Art. 1

Ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 3, della legge regionale 19 novembre 2015, n. 16 è prorogato l’incarico di Commissario straordinario dell’Agenzia Umbria ricerche conferito al Prof. **Alessandro Campi** con precedente d.p.g.r. n. 44/2020.

Art. 2

Ai sensi dell’art. 4 della citata l.r. 16/2015, l’incarico di Commissario straordinario dell’Agenzia Umbria ricerche è prorogato, alle medesime condizioni di cui al d.p.g.r. 44/2020, nelle more dell’approvazione della legge di riordino degli enti strumentali regionali e comunque con scadenza al 30 giugno 2021, salvo ulteriori proroghe per motivate esigenze.

Art. 3

Secondo quanto previsto all’art. 4, comma 5, della citata l.r. 16/2015, gli oneri finanziari derivanti dall’attività commissariale sono a carico del bilancio dell’Agenzia Umbria ricerche.



Regione Umbria

Presidenza della Giunta

Art. 4

Di subordinare l'efficacia del presente decreto all'acquisizione delle dichiarazioni in merito all'insussistenza di situazioni di inconferibilità, ineleggibilità e incompatibilità di cui agli artt. 3, 3-bis e 3-ter della l.r. 11/1995, nonché all'acquisizione dell'autorizzazione di cui all'art. 53 del d.lgs. 165/2001.

Il presente decreto è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

Perugia, 23/12/2020

Presidente Donatella Tesei

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge